

# ROMA



## ROMA CAPITALE

### Segretariato Generale

30 SET 2020

25807

ROMA CAPITALE  
Dipartimento Sviluppo economico  
Attività Produttive e Agricoltura

29 SET. 2020

Protocollo Generale

N. QH 40770

ORDINANZA DELLA SINDACA

n. 1188 del 30 SET. 2020 LA SINDACA

**Oggetto:** Emergenza Covid-19  
Misure urgenti e necessarie al fine di contenere e gestire la diffusione del COVID-19.

Orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive. Proroga Ordinanza n. 110/2020, già prorogata con Ordinanza n. 136/2020 e con Ordinanza n. 161/2020.

Il Direttore della Direzione Sportelli  
Unici

Tonino Egiddi

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo  
Economico e Attività Produttive  
Francesco Paciello

L'Assessore allo Sviluppo  
Economico, Turismo e Lavoro

Carlo Cafarotti

Visto:  
Il Segretario Generale  
Pietro Paolo Mileti

### Premesso che

con Decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito con legge n. 124 del 25 settembre 2020 è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al 15 ottobre 2020;

è stata adottata da Roma Capitale, in via sperimentale, l'Ordinanza Sindacale n. 92 del 15 maggio 2020 con la finalità di verificare l'idoneità delle misure approntate rispetto al complessivo funzionamento dei servizi locali, in particolare rispetto alla riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico ed alla circolazione delle persone sul territorio comunale in una fase emergenziale in cui resta prioritario mantenere il distanziamento interpersonale ed evitare assembramenti che facilitino la circolazione del Sars-CoV-2 e la diffusione del contagio da Covid-19;

successivamente è stata adottata da Roma Capitale l'Ordinanza Sindacale n. 110 del 5 giugno 2020 valida fino al 30 giugno 2020, che revoca e sostituisce la precedente Ordinanza n. 92/2020, con la finalità, alla luce di approfondimenti effettuati e dell'interlocuzione con le associazioni di categoria, di modificare le fasce orarie di cui alla precedente Ordinanza nonché di escludere alcune categorie commerciali dall'assoggettamento alle fasce orarie tenuto conto delle particolari condizioni di esercizio dell'attività e di abitudini di consumo della clientela;

sono state adottate altresì da Roma Capitale l'Ordinanza Sindacale n. 136 del 30 giugno 2020 e l'Ordinanza Sindacale n. 161 del 31 luglio 2020 che hanno prorogato rispettivamente fino al 31 luglio 2020 e fino al 30 settembre 2020 la validità e l'efficacia della precedente Ordinanza n. 110/2020, ritenuti sussistenti i motivi posti alla base dell'Ordinanza stessa;

### Considerato che

ad oggi risultano sussistere le motivazioni e le esigenze poste alla base delle Ordinanze nn. 92/2020,



110/2020, 136/2020 e 161/2020 di adottare provvedimenti che riducano la possibilità di creare assembramenti nei luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati, con particolare riferimento all'impatto in termini di circolazione delle persone sul territorio comunale collegato agli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive come esposto nelle motivazioni poste a sostegno delle precedenti Ordinanze;

si ravvisa altresì l'opportunità di mantenere l'esclusione dalla disciplina oraria dell'Ordinanza n. 110/2020, ulteriormente prorogata con la presente Ordinanza, per le cartolerie, le cartolibrerie e le librerie con vendita prevalente di testi scolastici, in considerazione delle esigenze di acquisto della propria clientela che risultano intensificate anche nel periodo di inizio ottobre;

### **Ritenuto che**

si rende pertanto opportuno prorogare fino al 15 ottobre 2020 l'efficacia delle disposizioni in materia di orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive stabilite con l'Ordinanza Sindacale n. 110 del 5 giugno 2020 e con le successive proroghe di cui all' Ordinanza Sindacale n. 136 del 30 giugno 2020 ed all'Ordinanza n. 161 del 31 luglio 2020;

### **Visti**

- il D.lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii.;
- l'art. 50 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 201/2011 convertito con L. n. 214/2011;
- il D.Lgs. n. 59/2010;
- lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legge n. 6/2020 convertito con L. n. 13/2020;
- il Decreto legge n. 19/2020 convertito con L. n. 35/2020;
- la Legge Regionale del 6 novembre 2019, n. 22;
- il D.P.C.M 26 aprile 2020;
- il Decreto Legge n. 83/2020 convertito con legge n. 124/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30 aprile 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00040 del 12 maggio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00042 del 19 maggio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00044 del 29 maggio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00045 del 2 giugno 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00046 del 5 giugno 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00047 del 17 giugno 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00048 del 20 giugno 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00049 del 25 giugno 2020;



- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00050 del 2 luglio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00054 del 22 luglio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00056 del 10 agosto 2020;

## ORDINA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di prorogare fino al 15 ottobre 2020 l'efficacia delle disposizioni in materia di orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive stabilite con l'Ordinanza Sindacale n. 110 del 5 giugno 2020 e con le successive proroghe di cui all' Ordinanza Sindacale n. 136 del 30 giugno 2020 ed all'Ordinanza n. 161 del 31 luglio 2020.
2. che le cartolerie, le cartolibrerie e le librerie con vendita prevalente di testi scolastici e universitari siano escluse dalla disciplina oraria di cui all'Ordinanza n. 110/2020 e ss.mm.ii.
3. che l'entrata in vigore della presente Ordinanza decorra dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.
4. la trasmissione della stessa al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale e a tutti gli altri Organi di Polizia cui spetti di farla osservare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La Sindaca  
Virginia Raggi